

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1090/80 DELLA COMMISSIONE****del 2 maggio 1980****che stabilisce le condizioni particolari per la concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni suine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1423/78<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 6, l'articolo 5, paragrafo 4 e l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando che nel settore delle carni suine possono essere decise misure d'intervento quando sui mercati rappresentativi della Comunità la media dei prezzi dei suini macellati risulti inferiore al 103 % del prezzo di base e rischi di mantenersi al di sotto di tale livello;

considerando che la situazione del mercato è caratterizzata da un netto ribasso dei prezzi, che sono inferiori al livello citato; che tale situazione rischia di protrarsi a causa dell'evoluzione stagionale;

considerando che è necessario adottare misure d'intervento; che tali misure possono limitarsi alla concessione di aiuti all'ammasso privato, durante un periodo limitato;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2763/75 del Consiglio<sup>(3)</sup>, può essere decisa la riduzione o la proroga della durata contrattuale d'ammasso qualora la situazione del mercato lo richieda; che una riduzione della durata d'ammasso può risultare in particolare da una circostanza costituente forza maggiore ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1092/80 della Commissione del 2 maggio 1980 recante modalità per la concessione di aiuti all'ammasso privato di carni suine<sup>(4)</sup>, che occorre pertanto fissare, oltre agli importi degli aiuti per una durata d'ammasso determinata, gli importi di eventuali supplementi e detrazioni applicabili nei casi di proroga o di riduzione di tale durata;

considerando che, onde agevolare le pratiche amministrative e di controllo derivanti dalla conclusione dei contratti, è opportuno fissare quantitativi minimi;

considerando che l'importo della cauzione dovrebbe essere tale da obbligare l'ammassatore ad adempiere gli obblighi contrattuali;

considerando che il comitato di gestione per le carni suine non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. A datare dal 5 maggio e fino al 30 maggio 1980 possono essere presentate domande di aiuto all'ammasso privato conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1092/80; l'elenco dei prodotti che possono beneficiare degli aiuti e i relativi importi sono fissati in allegato.

2. Se la durata d'ammasso è prorogata ovvero ridotta, l'importo degli aiuti viene adattato in conformità. Gli importi dei supplementi o delle detrazioni per messe e per giorno sono fissati nell'allegato, colonne 6 e 7.

*Articolo 2*

I quantitativi minimi, per contratto e per prodotto, sono i seguenti:

- a) 50 tonnellate per le carcasse e mezzene,
- b) 20 tonnellate per i prosciutti, le spalle, le lombate, le pancette (ventresche).

*Articolo 3*

Le immissioni all'ammasso devono essere ultimate nei ventiquattro giorni successivi alla conclusione del contratto.

La cauzione ammonta al 30 % degli importi degli aiuti fissati nell'allegato.

*Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il 5 maggio 1980.

(1) GU n. L 282 dell' 1. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 171 del 28. 6. 1978, pag. 19.

(3) GU n. L 282 dell' 1. 11. 1975, pag. 19.

(4) Vedi pag. 22 della presente Gazzetta ufficiale.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 maggio 1980

*Per la Commissione*

Finn GUNDELACH

*Vicepresidente*

---

## ALLEGATO

(in ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Prodotti per i quali sono concessi aiuti	Importi degli aiuti per un periodo d'ammasso di			Importi	
		4 mesi	5 mesi	6 mesi	Supplementi per mese	Detrazioni per giorno
1	2	3	4	5	6	7
ex 02.01 A III a) 1	Carcasse o mezzene, presentate senza testa, guance, gole, sugna, rognoni, zampe anteriori, coda, grasso peritoneale e midollo spinale, fresche o refrigerate	240	264	288	24	0,80
ex 02.01 A III a) 2	Prosciutti, non disossati, anche senza cotenna e senza grasso, freschi o refrigerati	280	310	340	30	1,—
ex 02.01 A III a) 3	Spalle (prosciutti anteriori), non disossati, anche senza cotenna e senza grasso, fresche o refrigerate	280	310	340	30	1,—
ex 02.01 A III a) 4	Lombate, non disossate, fresche o refrigerate	280	310	340	30	1,—
ex 02.01 A III a) 5	Pancette (ventresche), anche senza cotenna e senza costole, fresche o refrigerate	140	160	180	20	0,67

## N.B. :

1. Possono inoltre beneficiare dell'aiuto previsto per i prodotti della sottovoce ex 02.01 A III a) 1 le carcasse di suini fresche, presentate secondo il taglio « Wiltshire », cioè senza testa, guance, gola, zampe, coda, sugna, rognoni, filetto, scapola, sterno, colonna vertebrale, osso iliaco e diaframma.
2. Le lombate di cui alla sottovoce ex 02.01 A III a) 4 si intendono con o senza cotenna, tuttavia il lardo aderente non deve eccedere 25 millimetri di spessore, compresa la cotenna.